

della Corte dei conti e ad un avvocato generale aggiunto nell'ambito dell'Avvocatura dello Stato. Crediamo che queste siano materie importanti, ma gli interventi non ci appaiono così urgenti e così importanti ai fini della funzionalità della nostra giurisdizione. Quindi, fin da ora preannuncio che, su questo emendamento, esprimeremo un voto contrario.

Vi è poi l'ultima proposta emendativa presentata dal Governo, che interviene sulla legge finanziaria per il 2004 nella parte in cui il Parlamento introdusse, probabilmente in maniera opportuna, un'indennità di missione in favore dei consiglieri di Cassazione residenti fuori del distretto della Corte d'appello di Roma.

Come gli operatori del diritto sanno assai bene, è in atto un processo, che parte da lontano, ritualmente indicato come « romanizzazione » della Corte suprema di cassazione. Ciò significa, in altri termini, che le funzioni effettive della Cassazione vengono svolte da magistrati residenti a Roma, o comunque romani. Questo non giova, in linea generale, alla Suprema corte, la quale deve essere rappresentativa di tutto il territorio nazionale e deve saper acquisire la creatività e la professionalità di tutta la magistratura italiana, comunque collocata nel paese.

Il riconoscimento dell'indennità di missione intendeva incentivare proprio tale processo di rinnovamento e di arricchimento della Suprema corte, ma oggi il Governo propone che quel trattamento di missione, che nella legge finanziaria era riconosciuto in favore dei soli consiglieri di Cassazione non residenti, venga esteso, altresì, anche ai magistrati della Corte residenti nella città di Roma. In tal modo, viene evidentemente meno il carattere di incentivo e la finalità che aveva suggerito ed ispirato tale disciplina, e l'indennità di missione diventa nulla più che un incremento della retribuzione.

In linea di principio, non siamo contrari, perché pensiamo — non parlo per me, signor Presidente, mi creda — che il trattamento economico dei magistrati sia una componente essenziale della giurisdizione, e che i magistrati debbano star bene

dal punto di vista retributivo al fine di svolgere bene il loro lavoro. Credo che un'attenzione del Governo e del Parlamento su tale materia sia più che legittima, tuttavia non ritengo né equo, né giusto aumentare, di fatto, le retribuzioni dei consiglieri di Cassazione (vale a dire di magistrati all'apice della carriera), dimenticando, viceversa, quelli che sono « in trincea », i quali percepiscono retribuzioni sicuramente molto inferiori.

Pertanto, preannuncio che voteremo contro tale proposta emendativa, sulla quale parlerà successivamente anche un'importante rappresentante del nostro gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, non avevo intenzione di intervenire sul provvedimento in esame, e non avrei coltivato tale intuizione, se non fossimo stati presenti ad una riunione del Comitato dei nove (ove c'era anche il signor ministro) nella quale il contenuto di alcune proposte emendative è stato prospettato in maniera indelicata — e, per certi aspetti, provocatoria —, ostentandosi un rapporto autonomo dell'esecutivo in odio all'autonomia, alla possibilità di verifica e al dovere di coordinamento dell'attività legislativa propri del Parlamento.

Si tratta di decreto-legge che non nasce bene. La prima censura che intendo muovere è, innanzitutto, di metodo, poiché non riteniamo possibile — si tratta di una valutazione che abbiamo già formulato nel corso della discussione sul provvedimento relativo all'ordinamento giudiziario — ricorrere alla decretazione d'urgenza — ovvero a provvedimenti sostanzialmente impositivi nella parte in cui si sostituiscono, in via preventiva, alla volontà del Parlamento —, in materie così delicate, quali quelle attinenti all'ordinamento della giurisdizione.

È vero che il provvedimento al nostro esame riguarda marginalmente il tribunale delle acque, ma è altresì vero che la proposta emendativa presentata dal Go-

verno (l'articolo aggiuntivo 6.0100) attiene anche ad una riforma marginale, ma non insignificante, della struttura verticistica delle magistrature superiori.

In secondo luogo, la critica di metodo investe l'aspecificità ed il carattere cumulativo del provvedimento. Non solo sotto il profilo della tecnica legislativa, ma anche nei confronti del Parlamento e dei cittadini che esso rappresenta, non riteniamo corretto ricorrere sistematicamente a decreti-legge nei quali vengono conglobate disposizioni tra le quali non esiste alcuna compatibilità logica, sistematica e giuridica.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento in cui si cumulano disposizioni ordinamentali sul tribunale superiore delle acque e sulle magistrature superiori, disposizioni di favore, sotto il profilo economico, per i componenti delle magistrature superiori (vedremo in seguito di cosa si tratta) ed altre norme attinenti alla tutela dei dati personali, che avrebbero imposto — anch'esse — una verifica attenta, una valutazione approfondita, un'analisi condivisa con coloro che sono quotidianamente deputati a far rispettare tali regole.

Ciò è tanto vero che, a decretazione d'urgenza già intervenuta, ci si è sentiti in dovere di procedere alle verifiche che il Governo aveva ritenuto di poter omettere: la Commissione competente ha ascoltato sia il Garante per la tutela dei dati personali sia i magistrati della Direzione antimafia, i quali avevano ritenuto questo provvedimento in qualche modo utile per il lavoro investigativo che stanno svolgendo.

Accanto a queste critiche di metodo, questo provvedimento ispira alcune valutazioni positive — soprattutto per quanto concerne la disciplina che è stata data al problema della conservazione dei dati telefonici —, non per quanto il Governo aveva fatto, ma per l'opera equilibratrice che il Parlamento ha complessivamente svolto a seguito dell'audizione dei soggetti interessati, i quali hanno consigliato — se non preteso — alcune modifiche, alcuni

adattamenti, senza i quali la portata del provvedimento sarebbe risultata vanificata.

Tra le altre cose, ci è stato fatto notare come la pretesa di voler estendere a cinque anni l'obbligo di conservazione dei dati, non solo telefonici, ma anche telematici, fosse sostanzialmente irrealizzabile, perché altri Stati, più avanzati di noi in questo settore, si erano dovuti arrendere di fronte alla constatata impossibilità di mettere in pratica una sia pure legittima intuizione nel campo della protezione dei cittadini. Allo stesso modo, siamo stati messi in guardia dagli effetti che un provvedimento siffatto avrebbe prodotto sulla tutela della *privacy* dei cittadini, pericolosamente compromessa dalla possibilità che i dati conservati fossero utilizzati al di fuori dello stretto regime in cui vengono ricompresi.

Ma la critica maggiore, accanto ad alcune valutazioni che, per correttezza istituzionale, esprimiamo come positive, attiene, ancora una volta, al fatto che il Governo ha introdotto surrettiziamente, all'interno di questo provvedimento, due proposte emendative che, a nostro giudizio, non sono degne di essere valutate in maniera superficiale così come ci sono state prospettate e secondo la veste tecnica — di proposte emendative, appunto — che è stata loro data.

Si tratta di proposte emendative che attengono al ridisegno delle strutture verticistiche della magistratura superiore, che avrebbero avuto necessità di una verifica, di un confronto, di una concertazione diversa e che, ancora una volta, nel metodo con cui sono state prospettate, denotano una tendenza, da parte di questo ministro, ad imporre al Parlamento riforme in materia di giustizia senza aver avuto la possibilità e, direi anche, la prudenza istituzionale di confrontarle con tutti i soggetti partecipi ai processi nei quali si trovano successivamente inseriti.

Ci riferiamo non tanto al fatto che nuove figure siano state inserite ai vertici delle magistrature superiori, né al fatto che ad esse siano stati dati aumenti di stipendio dei quali non si riesce a trovare

una giustificazione corretta. Ci riferiamo al fatto che, attraverso una modifica alla legge finanziaria per il 2004, si siano estesi i benefici della trasferta a tutti i membri della suprema Corte di cassazione; il che non è corretto. Infatti, se era corretto il provvedimento con il quale, sostanzialmente, si tendeva a retribuire le spese affrontate da coloro che provenivano da fuori, non è altrettanto corretto estendere questo provvedimento di beneficio a tutti i membri della Corte di Cassazione, di talché un'indennità di trasferta si trasforma, automaticamente, in un'indennità di carica e, come tale, in un aumento ingiustificato di stipendio. Mi riferisco a tutti, anche a coloro che chiedono rigore sulla spesa.

Colleghi, so che sul rigore di spesa e sull'attenzione al rigore di spesa si è sviluppato, in questi giorni, all'interno della maggioranza, un confronto considerevole, attento, che ha portato a tensioni che, in queste ore, si sta cercando di risolvere. Allora, vi chiedo: a fronte della constatata difficoltà che molte famiglie incontrano sulla spesa quotidiana, a fronte della difficoltà dei pensionati, dei giovani che non trovano lavoro e degli stipendi che non servono più, che senso ha — il Governo me lo deve spiegare — aver utilizzato una norma sulle trasferte per creare una surrettizia, ingiustificata norma di favore nei confronti degli stipendi dei magistrati apicali del nostro ordinamento? Il favore di chi si sta ricercando? La cosa peggiore alla quale abbiamo assistito in Commissione è stata l'ostentazione, da parte del ministro, di una pretesa richiesta, proveniente da centoventi membri della Cassazione, di adesione ad una norma di questo tipo. Non so di chi sia il cattivo gusto, ma, certamente, di questo si tratta.

In una situazione di tal genere, chiediamo alla maggioranza di avviare una riflessione che, nell'intendimento di chi vi parla, dovrebbe portarvi a ritenere che una parte di questa normativa sia da salvare e un'altra sia da cassare definitivamente; soprattutto, dovrebbe portare a farvi ritenere che gli aumenti di retribuzione, in questo momento, sono assoluta-

mente ingiustificati e sono gabellati come norme di favore in una situazione economica che non li giustifica.

Queste sono le considerazioni che vi affido, colleghi della maggioranza e signor rappresentante del Governo; sono valutazioni sulle quali attendo una risposta e una riflessione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, intervengo sugli articoli 3, 4 e 5 di questo decreto-legge (e sulle relative proposte emendative), dietro ai quali ci sono questioni di primaria importanza per tutti i paesi democratici, che investono direttamente la qualità della democrazia, come quelle dei diritti alla riservatezza, alla tutela dei dati sensibili, alla difesa delle libertà personali. Si tratta di questioni che sono portate all'attenzione della politica, in maniera forte, inedita e difficile, dalla modernità e dallo sviluppo della società dell'informazione.

Proprio chi, come noi, cerca di difendere questo sviluppo e, con coerenza, di sostenere la necessità per il nostro paese di accorciare il ritardo che ancora lo separa dagli obiettivi del consiglio di Lisbona (e quindi dalla costruzione di una compiuta società della conoscenza) sente ancora di più l'esigenza di impedire che la società della conoscenza porti ad una sorveglianza generalizzata dei cittadini, ad un controllo degli stessi, ad una violazione delle loro libertà personali. D'altro canto, noi siamo pienamente consapevoli che vi è un'altra famiglia di diritti altrettanto rilevanti, anch'essi scaturenti dalle contraddizioni della modernità: il diritto collettivo alla sicurezza, il diritto alla tutela rispetto alla criminalità nazionale ed internazionale, alle offensive e agli attacchi del terrorismo (in particolare di quello internazionale). Il bilanciamento tra questi diritti che è molto difficile da trovare, rappresenta una questione rilevante per ogni democrazia.

Il testo approvato dalla Commissione e sottoposto all'esame dell'Assemblea è diverso rispetto a quello adottato dal Go-

verno. Nonostante i tempi strettissimi, credo che abbiamo fatto un buon lavoro — lo voglio riconoscere ai colleghi —, anche grazie ad audizioni di grande importanza, come quella del presidente dell'Autorità garante della *privacy*, professor Rodotà, e quella del procuratore nazionale antimafia, Pierluigi Vigna. Le modifiche riguardano i tempi di conservazione dei dati del traffico telefonico — si passa da 30 mesi (più ulteriori 30) a 24 mesi (più ulteriori 24) —; inoltre non si parla più di tutto il traffico Internet, ma solo della corrispondenza telematica.

Nelle audizioni svolte sono state espresse preoccupazioni, che tutti hanno condiviso e che ci hanno portato a modificare il testo. Si tratta di preoccupazioni attinenti alla sfera delle libertà. In fondo, oggi la libertà di navigare in rete è una nuova versione, sia pure elettronica, della libertà di espressione, della libertà di circolazione, della libertà di pensiero, della stessa libertà di associazione. Abbiamo riconosciuto, anche grazie alle audizioni, che solo alcuni Stati, peraltro totalitari (in particolare la Cina), effettuano un controllo generalizzato sul mondo di Internet; nessun paese europeo ha adottato questo tipo di normativa. In Commissione abbiamo riconosciuto che un principio di fondo, il principio di efficacia e di proporzionalità, ci deve guidare nel trovare l'equilibrio di cui ho parlato.

Dall'audizione del procuratore nazionale antimafia è anche emerso che il testo del Governo era andato al di là delle stesse richieste della Direzione nazionale antimafia. Si è parlato di interpretazione estensiva da parte del Governo e si è ricordato che la preoccupazione maggiore — non l'unica, ma la più importante — della magistratura riguarda i dati telefonici, perché nel nostro paese, purtroppo, la durata delle indagini e dei processi rende il periodo di 30 mesi non sufficiente.

Oggi il testo è cambiato, ma riteniamo che sia da eliminare anche la parte che riguarda la posta elettronica, la corrispondenza telematica. Abbiamo presentato un emendamento in proposito, il Folea 3.13, sul quale la Commissione si è espressa in

senso favorevole. Noi pensiamo che attraverso la posta elettronica si affermi il principio del controllo su Internet, che è una sfera delicatissima nella quale nessun paese democratico è ancora entrato con termini di durata così lunghi; riteniamo che i dati Internet siano diversi dai dati telefonici, perché dai primi è possibile ricostruire le tendenze politiche, religiose e sessuali, l'appartenenza a gruppi o a associazioni.

Pensiamo che, con riferimento alla posta elettronica, questo rischio sia attenuato, ma vi sia ancora. È stato detto che si conserverebbero solo gli indirizzi e che tale dato sarà affidato ad un regolamento successivo. Su questo tema interviene anche l'emendamento Siniscalchi 3.12, che propone di attribuire al Garante un compito specifico, quello di emanare alcune linee guida, ovviamente di concerto con i ministeri interessati, a proposito degli indirizzi.

Tuttavia, l'intestazione della lettera elettronica — che non è diversa da una lettera chiusa, magari con la ceralacca, e rispetto alla quale vale il principio della riservatezza e della segretezza tutelato dall'articolo 15 della Costituzione — reca anche l'oggetto. Lo voglio sottolineare, perché qui vi è già un'invasione della sfera dei contenuti.

Inoltre, se si fa parte di una *mailing list*, si dovrebbero conservare tutti gli indirizzi della lista, magari anche quelli di centinaia di persone che non c'entrano niente con le indagini; se vi sono cittadini stranieri, si dovrebbero conservare anche questi dati, che magari appartengono a paesi che non hanno normative neanche assimilabili a questa. Si dovrebbero conservare tutti gli indirizzi della posta, non solo in uscita ma anche in entrata. Vorrei ricordare ai colleghi che ogni giorno siamo invasi dal fenomeno dello *spamming*, per cui ci pervengono lettere dai mittenti più indesiderati. Mi riferisco a messaggi impossibili da bloccare, alle più svariate offerte di tutti i tipi di materiali, da materiali pornografici, a richieste ed offerte di transazioni economiche con Stati stranieri, o addirittura di armi.

A differenza del telefono mobile, infine, nella posta elettronica si può identificare

la provenienza di un messaggio ed è possibile la localizzazione del ricevente. Per questo motivo, abbiamo letto con grande attenzione il parere della I Commissione affari costituzionali, che avanzava molte perplessità e condizionava il parere favorevole alla cancellazione di questa parte del testo relativa alla posta elettronica.

Riteniamo, infine — questo è lo spirito con cui ci siamo avvicinati a tale materia — che i tempi di esame di un decreto-legge non siano sufficienti per approfondire il tema in oggetto. Vi sono troppi elementi tecnici che ancora ci sfuggono: ci chiediamo cosa accadrà nel mondo dei *provider* se sarà sufficiente abbonarsi a un *provider* straniero, creando in qualche modo i cosiddetti paradisi digitali (che si aggiungono agli altri paradisi di questo genere), per poter aggirare la legge, se è vero che la grande criminalità internazionale possiede strumenti per aggirare tali tecnologie. In tal caso, sarebbe una beffa: vi sarebbe un eccesso di controllo sui semplici cittadini, al quale sfuggirebbero invece proprio i casi più sospetti. Tutto ciò ancora non è chiaro. Fra gli addetti ai lavori si parla anche dell'inefficacia di questo tipo di misure: approfondiamo il dibattito in merito.

Il nostro non è certo l'atteggiamento di chi non vuol riconoscere l'esigenza di disporre di tutti gli strumenti necessari per le indagini al fine di tutelare il diritto alla sicurezza dei cittadini. Riteniamo tuttavia che sia presto per definire per legge materie ancora da chiarire, con risvolti istituzionali, oltre che tecnici, così complessi.

Ricordo che il Garante sta preparando un codice di deontologia e di buona condotta per Internet, così come previsto dal decreto legislativo adottato nel giugno 2003. Penso che anche la discussione sviluppata in quest'aula su questo decreto-legge e, prima ancora, sulla mozione dell'onorevole Folena sulla riservatezza dei dati personali possa aiutarci ad aprire un dibattito pubblico nel paese ed anche a decidere in materie così complesse in maniera più meditata, dopo una riflessione più attenta.

Con questo spirito, ci auguriamo che l'Assemblea vorrà confermare il parere della Commissione sugli emendamenti che riguardano questo aspetto (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-Ulivo e della Margherita, DL-Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra i numerosi misteri che, frequentando, ormai da molti — qualcuno dice da troppi — anni, questa Assemblea, non sono mai riuscito a decifrare, vi è quello relativo al criterio che ispira l'Ufficio di Presidenza nel dichiarare ammissibili o inammissibili gli emendamenti presentati. Devo dire che è un mistero che non sono riuscito a chiarire neppure quando facevo parte io stesso dell'Ufficio di Presidenza. Ritengo di non aver mai visto un caso eclatante come quello odierno. Insieme ai colleghi Sini-scalchi e Marone, abbiamo presentato alcune proposte emendative. Posto che veniva in qualche modo riparata un'ingiustizia dando al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana i mezzi necessari a sopravvivere, ritenevamo opportuno approfittare di questa occasione per porre rimedio ad una palese ingiustizia che si trascina da anni, riguardante i vincitori, già giudici del TAR, del difficile concorso a consigliere di Stato; si tratta di una questione rispetto alla quale ci sono pronunce passate in giudicato e nei confronti della quale il Governo fa voce sorda (anche se, documentalmente, potremmo provare che vi sono posizioni contrastanti nell'ambito dello stesso Governo, ad alti livelli). Modestamente ritenevo che tali proposte emendative fossero ammissibili, ma sono abituato a dire, di quello che decide l'Ufficio di Presidenza: *legis habet valorem*, e ne prendo atto. Quando, però, mi si dice che è estraneo alla materia del provvedimento in esame l'equilibrio economico di chi inizia la carriera nel Consiglio di Stato, vorrei che mi si spiegasse come è invece possibile ritenere che attiene alla materia una rivoluzione ordina-

mentale quale quella che adesso proponete, e sulla quale, per il momento, almeno io, non entro nel merito; si crea un posto di procuratore generale aggiunto in Cassazione, un posto di generale aggiunto alla Corte dei conti, un posto di avvocato generale in Consiglio di Stato, abolendo gli avvocati generali, non tenendo presente che qualcuno bisognerà fisicamente estromettere, e poi si prevede la nomina del presidente aggiunto del Consiglio di Stato che, peraltro, continua a presiedere una sezione del Consiglio stesso.

È un discorso sul quale si può ragionare a lungo, ma è impensabile che lo si possa fare con un emendamento presentato all'ultimo momento, addirittura riferito non ad un disegno di legge ordinario ma ad un decreto-legge. Francamente non riesco a capire come possano essere dichiarati inammissibili per estraneità di materia gli articoli aggiuntivi 6.01, a mia firma, e il 6.02 presentato dai deputati Siniscalchi e Marone ed, al contrario, come possa essere dichiarato ammissibile il più rilevante 6.0100 del Governo, a meno che la Presidenza della Camera — non parlo del Presidente che al momento presiede — non ritenga tutto lecito ed ammissibile ciò che proviene dal Governo! Se così fosse, ci sarebbe veramente da rammaricarsi nei confronti non solo del Governo — cosa che faccio abitualmente, credo con giusta ragione — ma anche della Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Acquarone, devo dirle che le decisioni sull'ammissibilità delle proposte emendative non spettano all'Ufficio di Presidenza bensì alla Presidenza della Camera.

Nessun altro chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CIRO FALANGA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Detomas 1.1 e Mantini 1.2 e 1.3 e parere favorevole sull'emendamento 1.100 del Governo e sull'articolo aggiuntivo Palma 1.01. La

Commissione invita i proponenti al ritiro dell'articolo aggiuntivo Tarditi 1.02 e degli emendamenti Cola 2.2 e Catanoso 2.4, ed esprime parere contrario sull'emendamento Catanoso 2.5. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Cola 2.6 e Folena 3.13, parere contrario sugli emendamenti Bonito 3.8 e 3.9, Cento 3.3, Mascia 3.5 e Bonito 3.10. Infine, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Siniscalchi 3.12, sull'articolo aggiuntivo 6.0100 del Governo, come modificato dal subemendamento 0.6.0100.1 della Commissione, e sull'emendamento 7.100 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo non era, in linea di principio, contrario all'emendamento Detomas 1.1. Tuttavia, preso atto che il parere del relatore sul tale emendamento è contrario, si rimette all'Assemblea. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Mantini 1.2 e 1.3, parere favorevole sull'emendamento 1.100 del Governo e sull'articolo aggiuntivo Palma 1.01, e si associa all'invito al ritiro formulato dal relatore sull'articolo aggiuntivo Tarditi 1.02 che, in ogni caso, sarebbe probabilmente assorbito. Se tale articolo aggiuntivo non venisse ritirato, il parere del Governo sarebbe contrario. Il Governo invita infine al ritiro degli emendamenti Cola 2.2 e Catanoso 2.4; preferirei sapere in questo momento se i presentatori accedano all'invito al ritiro.

SERGIO COLA. Ritiro il mio emendamento 2.2 e sono disponibile a ritirare anche l'emendamento Catanoso 2.4, di cui sono cofirmatario.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sta bene, in questo caso è il problema è superato.

Anche sull'emendamento Catanoso 2.5 l'orientamento del Governo non era, in linea di principio, contrario, ma, preso atto del parere contrario del relatore, mi

rimetto all'Assemblea. Il Governo esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Cola 2.6 e Folena 3.13, parere contrario sugli emendamenti Bonito 3.8 e 3.9, Cento 3.3, Mascia 3.5 e Bonito 3.10, e parere favorevole sull'emendamento Sini-scalchi 3.12, sull'articolo aggiuntivo 6.0100 del Governo, sul subemendamento 0.6.0100.1 della Commissione, e sull'emendamento 7.100 del Governo.

BASILIO CATANOSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILIO CATANOSO. Signor Presidente, vorrei chiarire che non ho intenzione di accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo sul mio emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Detomas 1.1, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	415
<i>Votanti</i>	405
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	203
<i>Hanno votato sì</i>	38
<i>Hanno votato no</i> ..	367).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantini 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. In realtà sono molto meravigliato del parere contrario espresso dal Governo. Dal momento, infatti, che vengono individuati nelle figure degli iscritti all'albo degli ingegneri i nuovi membri del tribunale delle acque in veste

di esperti, ritengo si tratti di un emendamento di assoluto buonsenso, perché dire oggi « iscritti all'albo degli ingegneri », conoscendo un po' l'articolazione delle professioni e delle qualificazioni professionali, non vuol dire assolutamente nulla, dato che nell'albo degli ingegneri sono iscritti sia gli ingegneri aerospaziali sia quelli meccanici e così via.

Pertanto, se si vuole rintracciare un profilo di professionalità adeguato alla funzione da esercitare nel tribunale delle acque, l'unica figura proponibile è quella dell'ingegnere laureato in ingegneria idraulica e solo in virtù di queste nozioni e di questo profilo professionale essi possono essere chiamati a far parte del collegio. Mi pare, dunque, che l'emendamento sia persino doveroso, se non vogliamo caricarci di ridicolo rispetto all'intenzione del testo normativo, ma anche rispetto a quella dovuta conoscenza del mondo delle professioni, che naturalmente anche il Parlamento deve avere *(Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantini 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	424
<i>Votanti</i>	421
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	211
<i>Hanno votato sì</i>	187
<i>Hanno votato no</i> ..	234).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantini 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 417
Votanti 415
Astenuti 2
Maggioranza 208
Hanno votato sì 186
Hanno votato no .. 229).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.100 del Governo, accettato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 428
Maggioranza 215
Hanno votato sì 427
Hanno votato no . 1).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Palma 1.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tarditi. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Chiedo di aggiungere la mia firma all'articolo aggiuntivo Palma 1.01, perché intendo aderire all'invito formulato dal relatore e dal Governo di ritirare il successivo articolo aggiuntivo 1.02, a mia firma, in quanto, pur essendo formalmente diverso, esso ha i medesimi contenuti sostanziali. Ribadisco pertanto di voler sottoscrivere, contestualmente ritirando invece il mio articolo aggiuntivo 1.02, l'articolo aggiuntivo Palma 1.01 (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Palma 1.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 428
Votanti 426
Astenuti 2
Maggioranza 214
Hanno votato sì 420
Hanno votato no . 6).

Ricordo che l'emendamento Cola 2.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Catanoso 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Catanoso. Ne ha facoltà.

BASILIO CATANOSO. Vorrei brevissimamente spiegare i motivi per i quali non ho ritenuto di aderire, come già detto prima, all'invito al ritiro formulato dal Governo.

Ritengo che i problemi di bilancio, che il Governo rileva in questo emendamento, non siano del tutto credibili. Dal momento che non ci sarà il tempo di rimettere in discussione, se non con un'altra proroga, la proroga dei giudici onorari di tribunale fino al 31 dicembre 2004, chiedo che tale termine venga fissato al 31 dicembre 2005 (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Catanoso 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 424
Votanti 415
Astenuti 9
Maggioranza 208
Hanno votato sì 32
Hanno votato no .. 383).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Catanoso 2.5, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	422
<i>Votanti</i>	418
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	210
<i>Hanno votato sì</i>	46
<i>Hanno votato no</i> ..	372).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cola 2.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente l'emendamento in esame, in relazione al quale la Commissione e il Governo hanno modificato la propria valutazione (è stato, al riguardo, espresso un parere favorevole).

Con il medesimo si intende modificare l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che risulta del seguente tenore: le disposizioni del seguente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario ed alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto.

Ciò vuol dire che, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire sino al 2 giugno 2004, possono essere addetti al tribunale ordinario i giudici onorari, mentre ciò non sarà più possibile dopo tale data. È chiaro

che se proroghiamo di due anni l'entrata in vigore di questa disposizione, non creeremo ostacoli alla formazione dei collegi e, quindi, non contribuiremo a rendere ancora più caotica la situazione della giustizia per mancanza di organici.

Vorrei osservare che nell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 si prevede l'applicazione delle disposizioni del suddetto « fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria ».

Ci eravamo pronunciati nel senso di prorogare fino al 2005 ed oltre la durata delle magistrature onorarie, il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, perché temiamo che sarà difficile dar corso al riassetto definitivo della magistratura onoraria entro il 2004. Presenteremo comunque un ordine del giorno, nel quale faremo presente questa sollecitazione.

Quanto ho detto è emerso, mi pare in maniera univoca e senza alcuna distinzione da parte di tutte le forze politiche, nel corso della lunga elaborata discussione svoltasi in Commissione. Nessuno ne ha parlato in questa sede: rappresento, quindi, ulteriormente e definitivamente al Governo l'esigenza che il riordino avvenga entro l'anno.

Sono state presentate, al riguardo, tante proposte di legge che affideremo, con una richiesta specifica, spero a nome di tutte le forze politiche, alle valutazioni del presidente della Commissione giustizia, perché siano esaminate dalla stessa.

Sollecitiamo, comunque, il Governo a presentare, se del caso, un disegno di legge in materia ed a inviarlo il più presto possibile in Commissione, perché si possa dar corso al riordino della magistratura onoraria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cola 2.6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	435
Votanti	431
Astenuti	4
Maggioranza	216
Hanno votato sì	430
Hanno votato no ..	1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Folena 3.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Folena. Ne ha facoltà.

PIETRO FOLENA. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere soddisfazione e apprezzamento per il parere espresso prima dalla Commissione e poi dal Governo.

Con questo emendamento, qualora fosse approvato dall'Assemblea, si affermerebbe un indirizzo coerente con quanto, dieci giorni fa, il Parlamento ha espresso in sede di votazione delle mozioni Folena e Antonio Leone a proposito della *privacy* e del recepimento di alcune delle indicazioni provenienti da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

La Commissione giustizia, l'Assemblea e adesso anche il Governo recepiscono, quindi, le osservazioni rese dal Garante in merito al decreto-legge n. 354, così come originariamente formulato, nonché quelle provenienti dal « popolo della rete ». Infatti, decine di migliaia di utenti, soprattutto giovani, a partire dallo scorso 24 dicembre si sono rivolti a noi e al Governo segnalando il gravissimo rischio per la libertà delle persone a cui, magari inconsapevolmente, si poteva andare incontro attraverso una norma che, rendendo obbligatoria la conservazione per cinque anni dell'intero traffico *on line*, avrebbe rappresentato una enormità dal punto di vista giuridico e democratico in tutto l'occidente.

Avevamo sollevato il problema con energia e la Commissione, già la scorsa settimana, con intelligenza, aveva escluso in alcuni casi il protrarsi dell'obbligo di

conservazione per ulteriori 24 mesi, prevedendo una limitazione alla sola corrispondenza *e-mail* rispetto all'intero traffico *on line*.

Come già evidenziato dall'onorevole Magnolfi, esistono anche problemi pratici che non possono essere elusi: modalità tecniche non ancora ideate per l'eventuale conservazione di questi dati; costi enormi per tale conservazione, che si scaricherebbero sulle aziende; un grave rischio di danneggiare le aziende italiane, spingendo gli utenti a rivolgersi verso i *provider* stranieri, con un duro colpo ad un settore che nel nostro paese ha già subito una pesante contrazione nel corso dell'ultimo periodo.

Tuttavia, se questi erano gli argomenti concreti da non sottovalutare, esisteva comunque — e mi fa piacere che con questa decisione il Parlamento possa considerare la forza di questo argomento — una grande questione di diritto, vale a dire un problema relativo all'articolo 15 della Costituzione, a proposito della libertà e della segretezza della corrispondenza.

Sappiamo bene che la corrispondenza *on line* costituisce una novità rispetto alla corrispondenza ordinaria. Tuttavia, anche il paragone, che si è svolto nei giorni scorsi, tra la conservazione dei tabulati telefonici — così come garantita anche da questo decreto — e l'eventuale conservazione degli indirizzi di tutto il traffico della posta elettronica non regge. Infatti, per quanto riguarda i tabulati telefonici, si tratta sostanzialmente di un elenco di numeri di telefono mentre, per quanto concerne la grande questione della posta elettronica, si tratterebbe di conservare una serie di informazioni che, anche ammettendo il fatto che rimanesse segreto il contenuto del messaggio di posta elettronica, permetterebbero una conoscenza molto dettagliata. Mi riferisco alle *mailing list* a cui questi messaggi vengono inviati, alla posta in entrata e in uscita, all'oggetto del messaggio, che compare nella titolazione dello stesso.

Stralciando definitivamente dal provvedimento al nostro esame tutto il tema del traffico *on line* possiamo avviare una

nuova fase di riflessione che veda impegnate, a prescindere dal colore politico, tutte le forze presenti in Parlamento nel risolvere il problema della regolamentazione della rete. Un problema, sollevato anche dal procuratore Vigna, legato sia alla criminalità sia alla violazione dei diritti del cittadino e dell'utente della rete a seguito di abusi perpetrati dallo Stato o dal detentore delle informazioni, nonché da abusi compiuti dal mercato attraverso l'uso della posta elettronica, come succede con lo *spamming*.

Noi rinnoviamo la nostra piena disponibilità a lavorare attorno ad uno statuto dei diritti dell'utente della rete che possa condurre ad alcune forme di regolamentazione che vadano incontro ai problemi sollevati dalla direzione nazionale antimafia, senza che questo, però, vada a ledere il diritto costituzionale democratico fondamentale sancito dall'articolo 15 della Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio apprezzamento per il parere favorevole espresso dalla Commissione e dal Governo su quest'emendamento, di cui sono cofirmataria. Noi abbiamo ritirato gli emendamenti 3.4 e 4.1, sottoscritti da me e da altri colleghi, proprio perché il loro contenuto era identico all'emendamento Folena 3.13.

Esprimiamo il nostro apprezzamento anche perché l'accoglimento di questa proposta emendativa risponde ad un impegno che il Governo si era assunto in questa sede su una mozione con la quale si evidenziava come i cittadini abbiano ormai acuito la loro sensibilità in tema di tutela della *privacy* e dei dati personali. In quella sede avevamo anche rilevato come quest'estensione della conservazione dei dati e di quelli relativi al traffico Internet fosse una questione particolarmente preoccupante che, non a caso, aveva suscitato sia

la protesta di diversi giuristi sia la preoccupazione e la raccomandazione da parte dello stesso garante della *privacy*, perché ciò si poneva in conflitto con le norme costituzionali sulla libertà di manifestazione del pensiero e sulla segretezza delle comunicazioni. In questo senso si era espressa anche la Commissione affari costituzionali che, nell'esprimere il proprio parere, aveva posto una condizione proprio su questo aspetto.

Anch'io, come il collega Folena, ritengo che questo orientamento favorevole espresso dal Governo e dalla Commissione, con il quale si modifica il decreto-legge emanato a dicembre, sia un elemento importante per andare oltre nello svolgere un lavoro comune.

Colgo questa occasione anche per soffermarmi sugli emendamenti successivi che riguardano la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico, la cui estensione è stata mantenuta sebbene tutelandoli con forme di garanzia anche particolari. A questo riguardo, insieme al collega Pisapia abbiamo presentato un emendamento, il 3.5, con il quale si prevede la riduzione del tempo di conservazione di questi dati da 24 a 12 mesi in virtù del fatto, oggetto a suo tempo di discussione in Commissione, che noi abbiamo riscontrato che in Europa i tempi di conservazione sono in media di sei mesi e che nessun paese va, comunque, oltre i 12 mesi. Pertanto, riteniamo che nel nostro paese, per quanto sollecitati dal procuratore antimafia, sia necessario invertire la tendenza.

Vi è un'esigenza, al contrario, di maggiore attenzione per le garanzie, e non sempre le ragioni di sicurezza possono motivare restrizioni delle libertà personali. Riteniamo si possano rendere compatibili le esigenze di sicurezza e le garanzie individuali, ed è per tale ragione che abbiamo mantenuto l'emendamento 3.5 che prevede la riduzione del termine, in quanto si tratta di un argomento che deve essere parte della riflessione cui facevo riferimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere soddisfazione per l'accoglimento dell'orientamento che, sia in sede di Commissione sia durante la discussione sulle linee generali, noi verdi — ma non solo — abbiamo sottoposto all'attenzione del Parlamento.

Non c'è dubbio, come correttamente veniva fatto rilevare nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera, che si tratta di una vicenda di grande delicatezza costituzionale e che pone un'importante questione relativa alla tutela delle libertà individuali e delle libertà civili. Occorre garantire le esigenze, ovviamente condivise, di sicurezza e di prevenzione e repressione di reati particolarmente odiosi (mi riferisco, ad esempio, al fenomeno della pedofilia, che vede spesso l'uso improprio di Internet quale canale privilegiato) e contemporaneamente i diritti e le libertà (che trovano riscontro non solo nella nostra Carta costituzionale, ma anche nei lavori preparatori della Costituzione europea e nella Carta di Nizza) di quello che è stato chiamato il popolo di Internet ma che preferisco definire un grande spazio pubblico di libertà, di democrazia e di comunicazione civile.

Non c'è dubbio che non possa in alcun modo essere equiparata la normativa concernente le intercettazioni telefoniche nonché il controllo, il mantenimento e la conservazione dei dati del traffico telefonico, a quella relativa al controllo e alla conservazione dei dati inerenti il traffico via Internet, compreso il semplice mantenimento dei dati di quella che viene comunemente definita la posta elettronica (ho già osservato nel corso della discussione sulle linee generali che è come chiedere ad ogni ufficio postale di conservare i dati relativi agli scambi epistolari cartacei).

Si tratta di un tema rilevante, perché dalla conservazione e dal controllo di tali dati si ricostruiscono la rete delle relazioni

economiche, personali, sessuali, religiose e le abitudini, gli orientamenti politici e culturali delle persone. Ciò è stato rilevato sia negli interventi che mi hanno preceduto sia nella mozione Folena ed altri n. 1-00215, approvata da questa Camera, relativa a tale specifico argomento.

Ritengo sia stata compiuta una scelta positiva, che rinvia al tema della regolamentazione dell'uso di Internet dando priorità alla tutela dei dati personali, contro ogni forma di sopraffazione da parte dello Stato e delle autorità pubbliche, ma anche contro ogni forma di sopraffazione e di uso improprio di tale immensa rete da parte dei privati, nell'ambito di una concezione avventuristica del libero mercato che spesso diventa una concezione del libero mercato senza regole e senza tutela per le persone.

Esprimiamo dunque il nostro sostegno convinto all'emendamento in esame e alle ragioni che hanno portato anche il Garante per la protezione dei dati personali ad intervenire, rispettosamente ma con grande forza di contenuti, affinché il Parlamento stralciasse tale materia, impropriamente inserita in un provvedimento di tutt'altro genere, originariamente relativo alla proroga di talune, peraltro importanti, funzioni dei tribunali delle acque.

Pur nella positività della decisione che stiamo per assumere, rimane — mi sia consentito dirlo — il tema del traffico telefonico e della conservazione dei dati telefonici tradizionali su cui, forse, presi dall'enormità della questione posta da Internet, non abbiamo soffermato la nostra attenzione con dovizia di particolari. Mi permetto di richiamare il problema. L'abbiamo fatto anche con la presentazione di un emendamento che va oltre la decisione assunta dalla Commissione giustizia di portare da trenta a ventiquattro mesi il periodo di conservazione dei dati telefonici. Sugeriamo di fare attenzione: quei ventiquattro mesi, anche soltanto per i dati telefonici, sono troppi. Non vi è paese in Europa dove i dati telefonici vengano conservati per un lasso di tempo così ampio. Ricordo — e concludo, Presidente — che tale conservazione non riguarda co-

loro che hanno commesso reati o che per tale motivo sono indagati, ma riguarda la generalità dei cittadini, la generalità dei contatti e dei rapporti telefonici che ogni cittadino, liberamente, intrattiene.

Credo si tratti di temi della nuova frontiera, che riguardano i diritti e le libertà, su cui facciamo bene ad impegnare il nostro tempo ed a legiferare con grande attenzione.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Signor Presidente, per la verità ho l'esigenza di chiarire le ragioni che hanno indotto la Commissione ad esprimere parere favorevole sull'emendamento in esame. Ho questa esigenza perché è importante capire che le ragioni sono esclusivamente quelle di ordine pratico — per altro illustrate anche dagli onorevoli Folena e Magnolfi — legate alla difficoltà di conservazione dei dati di posta elettronica, ed anche — perché no? — quelle di ordine economico, dovute alle ricadute del problema sulle aziende italiane operanti nel settore.

Al di là di queste ragioni, non credo ve ne possano essere altre. E non ve ne sono altre, perché il testo originario prevedeva la conservazione dei dati di posta elettronica — e soltanto di quelli — per consentirne l'accesso, eventualmente, ai magistrati che indagassero nell'ambito di procedimenti per reati gravi, testualmente indicati dalla norma. Non si trattava di invadere la libertà di alcuno perché — e mi preme chiarire ciò più di ogni altra cosa — il garantismo è una componente essenziale del nostro patrimonio culturale. Dunque, alla luce di queste nostre caratteristiche culturali, non potevamo pensare di invadere la libertà dei cittadini italiani. Volevamo soltanto offrire in questo momento ulteriori strumenti alla magistratura inquirente, nell'ambito di procedimenti di particolare gravità nel nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, per la verità in Commissione, sin dal primo esame del provvedimento, erano emerse forti perplessità in ordine a questa particolare norma, forti perplessità connesse a tanti e tanti fattori, *in primis* alla conciliabilità della norma con la tutela assicurata dall'articolo 15 della Costituzione. Queste perplessità sono aumentate a dismisura, ancor prima che il provvedimento passasse al vaglio della Commissione affari costituzionali, a seguito dell'audizione del Garante della privacy, il quale ci ha dato un contributo eccezionale, illuminandoci nel vero senso della parola e facendo apparire la problematica, oltre che complessa, anche inquietante per i possibili riflessi.

Non sono d'accordo con il relatore perché, quando si tratta di operare delle scelte, bisogna porre sul piatto della bilancia la libertà e la privacy del cittadino rispetto ad esigenze di ordine pubblico. Non si può comprimere fino all'infinito la libertà del cittadino: non ci sarebbe più la democrazia; ci sarebbe la dittatura nel vero senso della parola. Ciò sarebbe sintomatico di un regime e non di una democrazia.

Devo dire che poi la Commissione affari costituzionali ha confermato le nostre impressioni. Tra l'altro, onorevole Falanga, l'onere sarebbe ricaduto non sulle società fornitrici, ma sui cittadini, dal momento che le società fornitrici lo avrebbero fatto ricadere sulle bollette di pagamento.

A questo punto, ho ascoltato con grande interesse gli interventi degli esponenti dell'Ulivo, che per la verità non sono in linea solo con la mozione Folena; non dimentichiamoci, infatti, che è stata approvata un'altra mozione, con un consenso ancora maggiore, quella del collega Antonio Leone, che andava nella stessa direzione, tant'è che sarebbe più corretto parlare di mozione Antonio Leone e di mozione Folena.

Per quale motivo noi non abbiamo ritenuto opportuno presentare degli emendamenti separati ma ci siamo limitati ad aggiungere la nostra firma a quelli già presentati? Non so se lo avete notato, ma c'è la mia firma e quella dell'onorevole Gironda Veraldi a fianco di quelle degli onorevoli Folena, Finocchiaro ed altri ancora. Lo abbiamo fatto proprio per dare la sensazione che di fronte ad un problema così importante non esistono assolutamente spaccature di carattere politico. La democrazia si tutela trasversalmente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Folena 3.13, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	399
<i>Votanti</i>	396
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	199
<i>Hanno votato sì</i>	395
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 3.8.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

FRANCESCO BONITO. Per annunciare il ritiro di miei emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo per chiedere il ritiro dei miei emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10 che tendevano a fotografare e a portare all'attenzione dell'Assemblea un'importante fase del lavoro della Commissione che è stata caratterizzata dalle audizioni, che la

Commissione unanimemente ha voluto svolgere, del Garante per la *privacy*, professor Rodotà, e del procuratore nazionale antimafia, personalità istituzionali che hanno rappresentato la difficoltà di raggiungere un equilibrio fra i diritti di libertà e i diritti di sicurezza e di rispetto della legalità.

In questo ambito, evidentemente, i miei emendamenti tendevano a rappresentare le ragioni compiutamente svolte proprio dal procuratore distrettuale antimafia. Peraltro, io ritengo che l'emendamento che è stato poc'anzi approvato rappresenti una giusta sintesi e un adeguato temperamento delle esigenze di libertà, appunto, e di quelle di sicurezza e di legalità. Questo mi induce a porre termine a questa azione, per così dire, di testimonianza istituzionale e a chiedere il ritiro dei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bonito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cento 3.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perché in precedenza ho già sottolineato l'importanza di questo emendamento ai fini di una valutazione che credo debba essere effettuata dall'Assemblea.

Si tratta di ridurre ulteriormente il periodo di conservazione dei dati relativi al traffico telefonico a garanzia dei singoli cittadini e della generalità della popolazione. In realtà in nessun paese europeo è concesso alle compagnie che gestiscono il traffico telefonico di mantenere questi dati per un periodo così ampio. Ovviamente, questo non significa che l'autorità giudiziaria, nel perseguire i responsabili o gli indiziati di un eventuale reato, possa prendere provvedimenti di altra natura.

Qui si tratta di una norma generale, si tratta di dare una garanzia generale agli utenti, anche del traffico telefonico, rispetto al mantenimento dei dati dei contatti telefonici.

Voglio ricordare che sono 500 miliardi i dati che le compagnie di telefonia mobile e telefonia fissa già possiedono in virtù della normativa su cui noi, con questo decreto-legge, andiamo ad incidere. Credo, pertanto, che la riduzione da 24 a 18 mesi sia una operazione coerente con la capacità di garantire la tutela e la riservatezza di questi dati, senza incidere negativamente sulle esigenze della giustizia e del perseguimento dei reati e dei loro autori (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, soltanto poche parole per esprimere la soddisfazione del gruppo della Margherita per la soluzione che è stata raggiunta, una soluzione difficile proprio perché si trattava — e si tratta — di contemperare esigenze e valori diversi. Forse il collega Cento sottovaluta il profilo della conservazione anche ai fini che qui rilevano — le richieste del procuratore antimafia — cioè quelli del perseguimento di determinati specifici reati.

A noi sembra che la soluzione ricercata ed ottenuta, anche con il prezioso ausilio del Garante per la privacy, sia giusta ed esprimiamo soddisfazione anche perché la riformulazione che è stata elaborata in Commissione modifica molto il testo originario, anche sotto alcuni aspetti strettamente legali. Mi riferisco al fatto che ora i dati possono essere acquisiti con decreto motivato non più d'ufficio, ma solo su istanza del pubblico ministero e delle parti, ed anche al fatto che la nuova formulazione garantisce i principi prescritti a garanzia dell'interessato, non con riferimento solo all'accesso e al trattamento dei dati personali, ma anche alla loro utilizzazione.

Riteniamo quindi che la soluzione raggiunta, anche attraverso il voto sull'emendamento esaminato poc'anzi, in relazione alla posta elettronica, sia una soluzione di grande equilibrio, chiamati come siamo

alle nuove sfide della « democrazia elettronica », che ci porta sempre a dover fare dei difficili contemperamenti tra diversi valori in gioco, una valutazione difficile, ma assolutamente necessaria (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	422
Votanti	419
Astenuti	3
Maggioranza	210
Hanno votato sì	21
Hanno votato no ..	398).

Prendo atto che l'onorevole Tabacci non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	418
Votanti	409
Astenuti	9
Maggioranza	205
Hanno votato sì	14
Hanno votato no ..	395).

Prendo atto che l'onorevole Tabacci non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 3.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, anche io manifesto soddisfazione per la sensibilità mostrata dalla Commissione e dal Governo nell'esprimere parere favorevole su questo emendamento, che intendo illustrare rapidamente per richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su uno dei tratti in origine più allarmanti del decreto-legge in esame, dal punto di vista giuridico e dal punto di vista della corretta legislazione.

Risparmio ciò che è stato affermato rispetto alla « tangenzialità » del presente decreto-legge nei confronti di alcuni beni costituzionali che sono certamente cari a tutti; tuttavia la finalità che si pone l'emendamento che ci accingiamo a votare è quella di sopprimere — ed invito i colleghi a consentirlo, così come hanno convenuto la Commissione e lo stesso Governo — il tentativo di introdurre una singolare forma di decretazione, che doveva occuparsi delle modalità con le quali procedere alla conservazione dei dati e soprattutto, cosa peggiore, al loro trattamento.

In altri termini, si è tentato originariamente — anche se per finalità che forse possono essere comprensibili, ma che non devono confliggere con l'ordinamento — di delegare ad una serie di incaricati la possibilità di accesso e di trattamento dei dati sia telefonici, sia relativi alla posta elettronica. Il provvido voto sull'emendamento Folena 3.13 ci ha allontanato (ed è merito di tutta l'Assemblea) dal riferimento alla posta elettronica; tuttavia, resta il problema di chi deve disciplinare le modalità di accesso a questa archiviazione, sia pure temporanea, dei dati. E non è un problema da poco.

Ebbene, abbiamo chiesto — e ribadisco la nostra soddisfazione per il parere favorevole espresso sia dalla Commissione sia dal Governo — che tutto ciò non potesse essere disciplinato da un decreto del ministro della giustizia. Ci sembra veramente assurdo, infatti, che, in una materia così delicata, che deve coinvolgere addirittura incarichi assegnati a personale tecnico per l'accesso e per il trattamento dei dati, venga sostanzialmente escluso il

Garante per la protezione dei dati personali (cui dobbiamo, per la verità, buona parte delle modifiche approvate in questa Assemblea), coinvolto solamente per un parere di conformità su ciò che, nelle intenzioni del Governo, doveva essere individuato con decreto del ministro della giustizia, sentiti i ministri per l'innovazione e le tecnologie e quello dell'interno.

In altri termini, si è tentato di trasformare un'operazione di polizia, vale a dire un'operazione extra giurisdizionale, in un'attività veramente invasiva all'interno dei dati, rimessa ad una disciplina discrezionale, praticata anche con metodi discrezionali. Ecco il motivo per cui abbiamo voluto segnalare, d'intesa anche con i colleghi appartenenti agli altri gruppi, tale grave anomalia.

Auspico, infine — mi riferisco all'autorevole esponente del Governo, che sappiamo essere molto sensibile su tali materie —, che in occasione di successive decretazioni d'urgenza, ancorché *omnibus*, non si verificano più queste forme di introduzione, quasi surrettizie, di norme così « sconvolgenti » — se mi è consentito il termine —, come quella che ha portato alla modifica dell'articolo 132 di un provvedimento, il decreto legislativo n. 196, approvato soltanto nel 2003. Ecco il motivo per cui siamo lieti di votare a favore del mio emendamento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 3.12, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	403
Votanti	400
Astenuti	3
Maggioranza	201
Hanno votato sì	397
Hanno votato no ..	3).